

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**

**Piazza 25 Aprile, 1**

**90018 Termini Imerese (PA)**

**P.IVA 06258150827**

**Rea n. 309030**

**pec: [srrpalermoprovinciaest@legalmail.it](mailto:srrpalermoprovinciaest@legalmail.it)**

**ISTRUTTORIA DEL RUP E PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.D.A. per la presa d'atto e l'approvazione del Riequilibrio economico finanziaria di cui all'art. 13 della Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.p.A., da realizzare in Località C.da Balza di Cetta, nel Comune di Castellana Sicula (PA).**

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 – n. 50, “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel testo coordinato con le relative norme regionali di recepimento;
- le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da parte dell'ANAC, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto Decreto Correttivo;
- l'art. 1 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che modifica la rubrica del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con la dicitura “*Codice dei contratti pubblici*”;
- Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e i relativi allegati;
- Vista la Legge 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norma in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
- lo statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;

**Tenuto conto:**

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

**Premesso che:**

- con delibera del C.d.A. della S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. del 31/10/2019 veniva nominato R.U.P l'arch. Antonino Velardi, funzionario della S.R.R. per predisporre ed adottare gli atti conseguenti e finalizzati alla relativa procedura per la *"Progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est"* ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota del prot. 710 del 02/07/2020 il RUP ha provveduto alla costituzione dell'ufficio del RUP nominando l'ing. Domenico Quagliana per il supporto tecnico-amministrativo e il dott. Nunzio Giuffrè per il supporto amministrativo-contabile;
- con determina del R.U.P. del 13/07/2021 dopo la presa d'atto e l'approvazione del C.d.A. nella seduta del 12/07/2021, la gara è stata definitivamente aggiudicata a favore della Ditta ASJA AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Corso Vinzaglio, 24 – 10121 Torino, P. IVA e C.F. 06824320011;
- la Ditta ASJA AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Corso Vinzaglio, 24 – 10121 Torino, ha costituito la Società di Progetto in forma di società a responsabilità limitata, così come previsto dall'art. 184, primo comma del Codice denominata BIOWASTE CH4 CASTELLANA SICULA S.R.L., con sede legale in corso Re Umberto n. 1 - 10121 Torino, capitale euro 2.510.000,00, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino con il codice fiscale 12536820017 e n. TO - 1297466 del Rea;
- il giorno 22/11/2021, presso il notaio Brucato Maria Maddalena in Ganci, è stato sottoscritto il Contratto Normativo, Rep. n. 51460 – Raccolta n. 19019 registrato a Palermo il 25/11/2021 al n. 39134 - Serie 1T, tra la S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. (Concedente) e la BIOWASTE CH4 CASTELLANA SICULA S.R.L. (Concessionario);
- con delibera del C.d.A. della S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. del 20/12/2021 veniva preso atto della sottoscrizione del Contratto normativo e relativi allegati, e si approvava in linea amministrativa il progetto definitivo ed è stata dichiarata l'iniziativa di pubblica utilità;
- relativamente all'impianto di che trattasi, la S.R.R. Palermo Provincia Est scpa ha avviato in data 17 marzo 2022, l'iter autorizzativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico

Regionale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, identificato dal codice procedura 1845 e che in questa fase, l'aggiornamento del nuovo quadro economico ha determinato un totale importo dei lavori (incluso costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) pari a € 56.390.323,80;

- con delibera del C.d.A. della S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. del 16/09/2022 è stato nominato R.U.P. il sottoscritto ing. Domenico Quagliana, funzionario della S.R.R., in sostituzione dell'arch. Antonino Velardi andato in quiescenza;
- con decreto assessoriale n. 96/GAB del 23 marzo 2023, l'Assessore al Territorio e all'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento a condizione che il proponente ottemperi alle condizioni ambientali ivi contenute;
- con decreto del Dirigente Generale n. 604 del 21 giugno 2023 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con condizioni, ex art. 29-sexies D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con decreto del Dirigente Generale n. 712 del 23 giugno 2023 il Dipartimento Regionale dell'Energia, ha rilasciato l'Autorizzazione Unica (A.U.) con condizioni, ex art. 12 co. 3 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- con decreto assessoriale n. 257/Gab del 17 luglio 2023, l'Assessore al Territorio e all'Ambiente, ha da ultimo rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con D.D.S. n. 3 del 03/01/2024 il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti – Servizio 6 Autorizzazioni rifiuti, ha volturato a Biowaste CH4 Castellana Sicula S.r.l., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D.G. n. 604 del 21/06/2023, rilasciata, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Società S.R.R. Palermo Provincia est S.c.p.a.;
- con D.R.S. n. 433 del 22/02/2024 il Dipartimento Regionale dell'Energia, ha volturato l'Autorizzazione Unica (A.U.) n. 712 del 23 giugno 2023 rilasciata alla S.R.R. Palermo Provincia Est ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla società Biowaste CH4 Castellana Sicula S.r.l.;
- con D.A. n. 135/Gab del 18 aprile 2024, è stato infine volturato il PAUR in capo al Concessionario Biowaste CH4 Castellana Sicula S.r.l.;

**Considerato che:**

- a seguito dell'ottenimento di tutti i titoli abilitativi sopra citati, Biowaste CH4 Castellana ha avviato la progettazione esecutiva dell'Impianto sulla base della quale, tenuto conto delle risultanze emerse sino ad oggi, ha rilevato una significativa maggiorazione dei costi di costruzione (CAPEX) e dei costi operativi di gestione (OPEX) dell'Impianto, dovuta a fattori e circostanze oggettive, non prevedibili e non dipendenti da Biowaste CH4 Castellana che, pertanto, non rientrano nella normale

alea di mercato, ma che purtroppo incidono negativamente sull'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e dunque sul PEF Originario;

- la Convenzione (alla Premessa n. 13 e all'art. 13) prevede che: (i) la Concessione si fonda sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario; (ii) i presupposti e le condizioni "di base" idonei a garantire il permanere del predetto necessario riequilibrio sono stati esplicitati nel PEF Originario – quale parte integrante del rapporto contrattuale – e convenzionalmente richiamati;
- in particolare, la Convenzione (all'art. 13), nell'affermare la necessità che l'equilibrio economico finanziario sia mantenuto inalterato per tutta la durata della Concessione, considera imprescindibile il verificarsi delle seguenti circostanze essenziali: (i) "costituzione/trasferimento a favore del Concessionario (...) di tutti i diritti reali (...); (ii) mantenimento per tutta la durata della Convenzione di tutti i presupposti e condizioni (a titolo esemplificativo tecniche, economiche, regolatorie) su cui si fonda l'investimento come meglio indicato nel Piano Economico Finanziario";
- oltre a quanto sopra, il Concedente e il Concessionario hanno espressamente pattuito con la Convenzione (sempre all'art. 13) che: (i) il venir meno della convenienza economica nella gestione dell'Impianto, inteso come riduzione di almeno il 10% dell'utile netto generato dall'esercizio dell'Impianto stesso come indicato nel PEF Originario, comporta uno sbilanciamento dell'equilibrio economico finanziario tale da rendere necessario il riequilibrio del PEF Originario;
- l'aggravio dei costi di costruzione e/o di gestione, costituiscono, in ogni caso, e di per se stessi, eventi che alterano l'equilibrio economico finanziario; (iii) "il verificarsi di qualsivoglia evento non riconducibile al Concessionario (...), che alteri l'equilibrio come rappresentato dal Piano Economico Finanziario, obbliga le Parti a modificare termini e condizioni della Convenzione (...) al fine di ristabilirne l'equilibrio"; (iv) "il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della Convenzione è essenziale affinché lo stesso sia eseguito nel rispetto degli standard costruttivi, prestazionali e gestionali proposti e progettati [dal Concessionario]";
- la legge (cfr. artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; art. 9 D.Lgs. n. 36/2023) impone il riequilibrio di un contratto di concessione e, più in generale, di un contratto di partenariato pubblico privato - quale la presente Concessione - tutte le volte in cui il venir meno della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del contratto stesso non sia riconducibile a scelte o a errori del concessionario, bensì a circostanze esterne al concessionario, straordinarie e imprevedibili;
- rilevato nel caso specifico che i costi di costruzione (CAPEX) dell'Impianto indicati nel PEF Originario, risultano oggi incrementati in modo significativo e pregiudizievole;
- alla luce delle risultanze della progettazione esecutiva e della disciplina contenuta nella Convenzione, Biowaste CH4 Castellana e SRR hanno concordato una sospensione del termine di consegna del progetto esecutivo, al fine di valutare e concordare le azioni necessarie a ristabilire il

riequilibrio economico finanziario della Concessione, così da rendere possibile l'effettiva costruzione e gestione dell'Impianto;

**Preso atto che:**

- a tal proposito, anche a seguito di approfondimenti effettuati d'intesa e condivisi con la SRR, in data 24/12/2024 con nota acquisita al prot. 1728/2024, il Concessionario, ai sensi del citato art. 13 della Convenzione, ha inviato al Concedente la comunicazione di avvio della procedura di revisione del piano economico finanziario per il riequilibrio del rapporto concessorio, trasmettendo contestualmente:
  - 1) una copia del PEF in Disequilibrio, in formato editabile, e cioè il PEF Originario con le modifiche, in aumento, dei CAPEX, degli OPEX e degli oneri finanziari con la specificazione degli eventi che hanno dato luogo alla lesione dell'equilibrio economico finanziario;
  - 2) una copia del PEF Revisionato in formato editabile che riporta i valori dei CAPEX necessari per realizzare la Variante Rimozione Sezione Impianto (come infra definita) e gli OPEX aggiornati;
  - 3) una relazione esplicativa del PEF in Disequilibrio e del PEF Revisionato (la "Relazione", sub Allegato 1);
  - 4) uno schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione;
  - 5) uno schema Contratto Attuativo con modifica dell'art. 13;

A corredo della suddetta istanza, il Concessionario ha trasmesso in data 07/01/2025 prot. 7/2025 un Memorandum redatto dallo studio legale BONELLIEREDE i cui contenuti si condividono;

- in passato la SRR, con nota del 21 settembre 2021, aveva richiesto ad ASJA di prendere in affidamento la gestione della discarica sita nel Comune di Castellana Sicula in coerenza con quanto disposto dall'art. 3.3 del Disciplinare di gara laddove prevedeva che *"qualora la SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a. lo richiedesse, il Concessionario si impegna ad assumere la gestione della discarica di C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula e dell'impianto di Compostaggio di C.da Cassanisa a Castelbuono, restando inteso che le rispettive condizioni di affidamento tecniche ed economiche verranno definite successivamente ed in contraddittorio tra le parti nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario"*;
- in virtù del richiamato art. 3.3 del Disciplinare di gara e della sopra menzionata richiesta della SRR, il Concessionario, con la Relazione propone altresì - una volta esaurita la disponibilità dei volumi di smaltimento della discarica sita in prossimità dell'Impianto e previo ottenimento di tutti i titoli abilitativi di legge - di realizzare (i) una vasca di stoccaggio permanente degli scarti di processo con una capacità di 300.000 mc a servizio esclusivo dell'Impianto e (ii) una sezione di trattamento dei reflui dell'Impianto e della discarica su un area da individuare, allo scopo di garantire per tutta la

durata della Convenzione l'autonomia e l'indipendenza gestionale dell'Impianto e il conseguente equilibrio economico gestionale (la "Variante Progettuale Stoccaggio e Reflui");

- la Relazione dimostra che un parziale ma significativo aumento dei costi di costruzione potrebbe essere compensato – mitigando quindi gli effetti di disequilibrio economico finanziario – con una variante progettuale di miglioramento dell'Impianto consistente, in una prima fase, nella rimozione dal progetto della sezione di digestione anaerobica della frazione organica contenuta nella RUR e da essa estratta, il cui rapporto costi – benefici risulta oggi compromesso dalla necessità di realizzare nell'area di pertinenza, opere di consolidamento del terreno eccessivamente gravose e comunque economicamente insostenibili (la "Variante Rimozione Sezione Impianto"). Non realizzando tale sezione di digestione anaerobica, la frazione organica contenuta nella RUR sarebbe destinata a trattamento biologico nelle biocelle aerobiche per consentirne la stabilizzazione; la frazione stabilizzata e i sovvalli saranno destinati a smaltimento.
- la Relazione ha altresì formulato l'ipotesi eventuale che, in una seconda fase – a condizione che ne ricorrano le condizioni di opportunità e fattibilità tecnica ed economica che dovranno essere verificate – si possa procedere alla realizzazione dell'intera sezione di trattamento biologico come da configurazione autorizzata mediante la conversione delle biocelle realizzate a funzionamento anaerobico, alla realizzazione di ulteriori n. 6 biocelle con funzionamento aerobico per la stabilizzazione del digestato, alla realizzazione di una sezione di maturazione finale in modo da poter destinare l'intera sezione biologica al trattamento di FORSU. La Relazione ha altresì ipotizzato, in alternativa e nell'ottica di un'ulteriore riduzione dei costi di investimento e di esercizio, un potenziamento dell'Impianto nel suo complesso per raggiungere una capacità di trattamento della FORSU di 45÷50.000 t/anno dalle 30.000 t/anno attualmente autorizzati (la "Variante Eventuale");
- **che sulla base di quanto sopra considerato dal nuovo PEF Revisionato di cui all'Allegato 2, si desumono i seguenti elementi di prezzo ed economici riassuntivi:**

| <b>1) OFFERTA ECONOMICA</b>                                                                |                              | <b>PREZZO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Tariffa di conferimento                                                                    | RUR (Rifiuto Urbano Residuo) | 235,60 €/t    |
| Tariffa di Raccolta Differenziata del secco                                                |                              | 105,45 €/t    |
| Tariffa di conferimento                                                                    | R.A.E.E. e ingombranti       | 275,45 €/t    |
| Tariffa di conferimento                                                                    | F.O.R.S.U.                   | 124,60 €/t    |
| Tariffa di conferimento                                                                    | Sfalci di potatura           | 40,45 €/t     |
| Percentuale annua sui ricavi incassati dalla vendita del Biometano da riconoscere alla SRR |                              | 2%            |
| Percentuale annua sui ricavi incassati dalla vendita dei Certificati di                    |                              | 1%            |

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Immissione e Consumo (CIC) da riconoscere alla SRR |                    |
| Durata Concessione                                 | 25 anni            |
| OPEX IMPIANTO (come da dettaglio PEF Revisionato)  | € 9.942.474 €/anno |

|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2) QUADRO ECONOMICO</b> (come da dettaglio PEF Revisionato)                         | <b>IMPORTO</b>         |
| <b>A - LAVORI</b> (A carico del Concessionario)                                        |                        |
| 1) Lavori a misura                                                                     | € 71.191.488,92        |
| IMPORTO DEI LAVORI                                                                     | € 71.191.488,92        |
| 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                 | € 639.546,06           |
| <b>Totale lavori (1+2)</b>                                                             | <b>€ 71.831.034,98</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b> (A carico del Concessionario) <b>PER:</b>              |                        |
| a) Attività di campo (Indagini e prove di laboratorio)                                 | € 130.000,00           |
| b) Progettazione, DL, CSP, CSE                                                         | € 1.100.000,00         |
| c) Predisposizione della proposta (2,5% dell'investimento a b.a.)                      | € 984.290,96           |
| d) Oneri per la verifica del progetto esecutivo                                        | € 306.636,85           |
| e) Collaudi                                                                            | € 95.972,00            |
| f) Spese pubblicazione                                                                 | € 10.000,00            |
| g) Rimborsi Commissione Giudicatrice                                                   | € 30.000,00            |
| h) Acquisto Terreno                                                                    | € 365.000,00           |
| i) Altre spese                                                                         | € 147.065,21           |
| <b>Totale "Somme a disposizione" (a carico del Concessionario)</b>                     | <b>€ 3.168.965,02</b>  |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>                                                | <b>€ 75.000.000,00</b> |
| Tutti gli importi indicati sono al netto dell'I.V.A. come applicabile a norma di legge |                        |

|                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3) RICAVI CONCESSIONARIO DA PIANO FINANZIARIO</b>                                                     |                  |
| Valore della Concessione risultante nel Nuovo Piano Economico Finanziario oggetto di Riequilibrio, quale | € 580.108.304,00 |

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| valore dei ricavi                                                                     |                 |
| di cui:                                                                               |                 |
| Misure di Compensazione a favore Comune di Castellana Sicula                          | € 12.077.909,00 |
| Misure di Compensazione a favore SRR PA Est per conferimenti FORSU e RUR extra bacino | € 12.510.190,00 |

**4) COSTI CONCESSIONARIO DA PIANO FINANZIARIO A FAVORE SRR**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Royalty SRR Est su Biometano | € 307.201,00 |
| Royalty SRR Est su CIC       | € 153.938,00 |

**5) SOMME A FAVORE DEL CONCEDENTE E DEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA:**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Misure di Compensazione a favore SRR Est                     | € 12.510.190,00 |
| Royalty a favore SRR Est su Biometano                        | € 307.201,00    |
| Royalty a favore SRR Est su CIC                              | € 153.938,00    |
| Misure di Compensazione a favore Comune di Castellana Sicula | € 12.077.909,00 |
| Misure di Compensazione Comune Castellana Sicula (art 8 AU)  | € 460.802,00    |

- che con parere 59/2023 l'ANAC evidenzia *“che secondo il giudice amministrativo, in presenza di eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, in grado di alterare l'equilibrio economico finanziario della concessione, ai sensi dell'art. 165 e art. 182 del d.lgs. n. 50/2016, le parti sono tenute ad avviare una trattativa per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio e, in caso di mancato accordo, possono recedere dal contratto. Quindi le norme citate non garantiscono il diritto ad una revisione che riconosca le condizioni pretese dalla parte privata contraente, ma impone al concedente di avviare trattative su quanto richiesto, avendo ben presente (tra l'altro) l'interesse pubblico sotteso all'affidamento del contratto (Cons. di Stato n. 7200/2023).*

*Per quanto sopra, ferma la necessità che la revisione del PEF garantisca comunque la permanenza dei rischi in capo all'operatore economico e le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto (secondo quanto previsto dagli artt. 165 e 182), la possibilità di procedere a tale revisione, come disciplinata dal Codice, è legata al verificarsi di fatti non riconducibili al*

*concessionario e specificatamente indicati nel contratto, in grado di incidere sull'equilibrio del PEF, nel senso sopra indicato.*

*È dunque rimessa alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine alla sussistenza, nella singola fattispecie, delle condizioni legittimanti la revisione del PEF ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 182, comma 3, del d.lgs. 50/2016, anche sulla base delle previsioni contrattuali, nella parte in cui disciplinano i casi in cui è consentito procedere alla revisione del predetto documento."*

- alla luce di quanto sopra considerato e alla luce dei richiamati articoli 165, comma 6 e 182, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 per i quali la revisione del PEF deve consentire la permanenza, da un lato, dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e, dall'altro lato, delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto il sottoscritto RUP ha proceduto nell'effettuare la presente istruttoria al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni e dei presupposti che legittimano la revisione del PEF ai sensi di legge e di contratto.

**Preso atto quindi che:**

- la SRR di comune accordo con il Concessionario ha proceduto alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio, non trascurando in ogni caso la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico confermando la matrice dei rischi allegata alla convenzione;
- che la revisione del PEF è finalizzata a neutralizzare gli effetti destabilizzanti derivanti dal disequilibrio che hanno incidenza sugli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria dell'iniziativa;
- la SRR e il concessionario hanno proceduto di comune accordo all'individuazione del "PEF di disequilibrio", che mostra, appunto, la presenza di un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, per poi addivenire alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio contrattuale mediante la predisposizione di un nuovo PEF ("di riequilibrio"), da contrattualizzare attraverso la sottoscrizione di un atto aggiuntivo che, appunto, recepisca nel contratto quanto previsto nel piano economico-finanziario revisionato;
- come già sopra evidenziato, considerato che l'art. 13 della Convenzione recita: (i) I presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono contenuti nel Piano Economico Finanziario, che costituisce parte integrante della Convenzione e sono altresì richiamati nelle premesse del presente atto; (ii) Nel Piano Economico Finanziario sono riportati il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali e l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della Concessione; (iii) Le parti si danno atto che il perseguimento ed il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della Convenzione è essenziale affinché lo stesso sia eseguito nel rispetto degli standard costruttivi, prestazionali e gestionali proposti e progettati; e pertanto, al fine di comprovare ulteriormente il grave sbilanciamento del PEF Originario rispetto alle assunzioni e prospettive vigenti al momento

di stipula della Convenzione si è proceduto a misurare la contrazione di redditività dell'iniziativa d'investimento attraverso l'analisi di tre indicatori di profittabilità ampiamente utilizzati e promossi dalla letteratura economica internazionale in termini di *business valuation*, e in particolare:

- 1) l'*IRR (Internal Rate of Return)*, il quale indica il tasso di rendimento del progetto, così come individuato nel Piano Economico-Finanziario;
  - 2) l'*NPV (Net Present Value)*, il quale consente di stabilire il valore attuale dell'investimento, attraverso la differenza tra i flussi di cassa originati dall'iniziativa attualizzati ad un tasso di sconto WACC e l'investimento corrente;
  - 3) il *Payback* indica l'intervallo di tempo necessario per recuperare il costo di un investimento attraverso i flussi di cassa da esso derivanti.
- che le azioni descritte nella Relazione giustificativa prodotta dal Concessionario per ristabilire l'equilibrio economico finanziario non alterano l'allocazione dei rispettivi rischi tra concedente e concessionario così come già individuati nella Matrice dei rischi allegati alla Convenzione;
  - che dall'analisi del PEF Revisionato viene ristabilito l'equilibrio economico finanziario e tutti gli indicatori di profittabilità in termini di *business valuation* vengono ristabiliti secondo i valori già stabiliti all'epoca della sottoscrizione della Concessione che adesso risultano i seguenti valori:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Cash flow UNLEVERED</b> |             |
| Cash flow cumulato         | 119.420.139 |
| NPV                        | 49.687.635  |
| IRR                        | 9,52%       |
| Payback                    | 9           |
| <b>Cash flow LEVERED</b>   |             |
| Cash flow cumulato         | 105.443.383 |
| NPV                        | 54.545.745  |
| IRR                        | 19,51%      |
| Payback                    | 4           |

- che la realizzazione dell'impianto oggetto della presente procedura riveste primaria importanza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della SRR e che i nuovi prezzi di conferimento risultano essere convenienti ed in linea sia con gli attuali prezzi di mercato, sia con quelli ipotizzati nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana;
- che tra gli obiettivi del Piano d'Ambito della SRR Palermo Provincia Est vi è quello di dotare i comuni interessati, in base ai principi di autosufficienza e di prossimità, di una rete impiantistica pubblica potenzialmente in grado di soddisfare in autonomia il fabbisogno dell'intero ambito, anche al fine di ottimizzare i costi e l'uso delle risorse umane;

- che le azioni correttive proposte dal Concessionario per ripristinare l'equilibrio economico finanziaria quali, sostanzialmente, l'adeguamento delle tariffe di conferimento e la definizione di una variante progettuale appaiono adeguate;
- che pertanto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, nonché di quanto emerso dalla complessiva istruttoria e verifica di cui alle premesse è necessario sottoscrivere con il Concessionario un **Atto aggiuntivo avente per oggetto, la revisione della Convenzione**, finalizzata a garantire il pubblico interesse consistente, nel caso di specie, nella realizzazione dell'Impianto, **attraverso la definizione di nuove condizioni necessarie a ristabilire l'equilibrio economico finanziario della Concessione** ed all'approvazione del PEF Revisionato;

**PER QUANTO ESPRESSO IN NARRATIVA IL SOTTOSCRITTO NELLA QUALITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROPONE AL CDA:**

- di approvare la presente ISTRUTTORIA DEL RUP (redatta con il supporto del dott. Nunzio Giuffrè quale componente dell'Ufficio del RUP) avente ad oggetto Riequilibrio economico finanziario di cui all'art. 13 della Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.p.A., da realizzare in Località C.da Balza di Cetta, nel Comune di Castellana Sicula (PA);
- di approvare il PEF Revisionato, così come proposto e concordato con il Concessionario e riportante gli importi descritti nei Quadri Economici e nelle Tabelle di cui in premessa;
- di approvare l'Atto aggiuntivo, così come proposto e concordato con il Concessionario e avente per oggetto, la revisione della Convenzione, finalizzata a garantire il pubblico interesse consistente, nel caso di specie, nella realizzazione dell'Impianto, attraverso la definizione di nuove condizioni necessarie a ristabilire l'equilibrio economico finanziario della Concessione costituito dai seguenti articoli:
  - o ARTICOLO 1 – PREMESSE
  - o ARTICOLO 2 – OGGETTO
  - o ARTICOLO 3 – IL DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE
  - o ARTICOLO 4 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE
  - o ARTICOLO 5 – PREZZI.
  - o ARTICOLO 6 – GARANZIE.
  - o ARTICOLO 7 – ULTERIORI PATTUZIONI
  - o ARTICOLO 8 – UNICITÀ DEL CONTRATTO.
  - o ARTICOLO 9 – PRECISAZIONI.
  - o ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI.
  - o ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE.
  - o ARTICOLO 12 – ALLEGATI.

- di dare atto che la matrice dei rischi allegata alla Convenzione resta invariata e che pertanto, la revisione consente la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto sottoscritto;
- di dare atto che lo schema del Contratto Attuativo è stato integrato all'ultimo capoverso dell'art. 13 con il seguente paragrafo:  
*"L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di corrispettivo non fa sorgere diritti all'abbandono o alla riduzione dei servizi concessi, ferma restando l'applicazione della disciplina dell'art. 17 della Convenzione ("Penali e altre tutele del Concessionario in caso di inadempimento dei Comuni Soci e/o dei Soggetti Gestori").";*
- di dare atto che a seguito della Verifica preventiva della progettazione ed a seguito del collaudo finale si provvederà, in caso di variazioni, alla ulteriore verifica dell'equilibrio del PEF rispetto ai costi effettivamente sostenuti al fine di appurare la necessità di provvedere ad un eventuale equilibrio tenuto conto che l'art. 13 della Concessione prevede che il riequilibrio va adottato anche quando è a vantaggio del Concedente;
- di dare mandato alla Presidente di sottoscrivere l'Atto aggiuntivo con il Concessionario e tutti gli atti consequenziali;
- Di dare atto che, il sottoscritto Ing. Domenico Quagliana, non incorre in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di trasmettere copia del presente deliberato al Concessionario BIOWASTE CH4 Castellana Sicula srl.

Termini Imerese lì 14 gennaio 2025

Il RUP

f.to Ing. Domenico Quagliana



Firmato digitalmente da:  
DOMENICO QUAGLIANA  
Termini Imerese  
14/01/2025 09:32

**Il CdA prende atto ed approva la presente istruttoria e proposta del RUP, dando contestualmente mandato al RUP e al Presidente di predisporre e adottare tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.**

Termini Imerese 21 gennaio 2025

Il Presidente

f.to Avv. Daniela Fiandaca